

DISCIPLINARE DI GARA

GARAEUROPEAAPROCEDURAAPERTAPERL'APPALTODIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI, DIPENDENTI E UTENTI ESTERNI PRESSO LE MENSE UNIVERSITARIE "V. EMANUELE" E "CITTADELLA" DI CATANIA

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMATELEMATICA	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.	6
3.1 DURATA	6
3.2 REVISIONE PREZZI.....	7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4	
.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	8
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	8
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	9
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
7 AVVALIMENTO	10
8 SUBAPPALTO	11
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
10 GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11 SOPRALLUOGO.....	14
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	15

14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	16
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	18
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	19
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	19
16	OFFERTA TECNICA.....	20
17	OFFERTA ECONOMICA.....	20
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	22
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	29
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	29
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
23	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
26	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
27	ACCESSO AGLI ATTI.....	32
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento DISCIPLINARE TELEMATICO, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate un'e-mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com - numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00-17.30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di Gara;

Disciplinare di Gara;

Allegati al Disciplinare di Gara;

Allegato n. 1 – Domanda di partecipazione - DGUE;

Allegato n. 2 – Certificato di avvenuto sopralluogo;

Allegato n. 3 – Patto di Integrità;

Allegato n. 4 – Scheda per l'Offerta Tecnica;

Allegato n. 5 – Scheda per l'Offerta Economica;

Allegato n. 6– Disciplinare Telematico.

Capitolato Speciale e relativi Allegati;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sott. "Bandi di gara e contratti", al seguente link: https://ersucatania.traspare.com/tender_table e sulla Piattaforma digitale "NET4MARKET-Csa Med" in uso alla stazione appaltante dell'Amministrazione (http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti".

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il servizio di ristorazione presso le sedi dell'ERSU (di seguito, "Servizio"), site in Catania, in Via V. Emanuele II n. 36 ("V. Emanuele") e in Via S. Sofia nn. 107-109 ("Cittadella") - così come meglio descritto negli articoli 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale - è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unicità e indivisibilità del Servizio e dell'opportunità di una direzione unitaria dell'esecuzione delle relative prestazioni. A ciò si aggiunga che la suddivisione in lotti non risulterebbe economicamente conveniente considerato che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche sia in ordine ai costi di accesso al servizio che in ordine alle modalità di esecuzione dello stesso. Si precisa che, in considerazione della sostanziale omogeneità tipologica e funzionale del Servizio, è stata individuata un'unica categoria prestazionale.

L'importo complessivo a base di Gara è pari a € 5.625.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per una durata così come specificata nel successivo art. 4.1.

Attività	Nr. Pasti annuali stimati	Costo del Pasto a base d'asta	Valore annuale dell'appalto	Valore complessivo dell'appalto
----------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

		(Iva esclusa)	(Iva esclusa)	(Iva esclusa)
Servizio di ristorazione	250.000	€ 7,50	€ 1.875.000,00	€ 5.625.000,00*

*vedi art. 3.1 Durata

Tale importo rappresenta una stima di massima, presunta e meramente indicativa, dal momento che l'Amministrazione è vincolata a corrispondere il prezzo relativo ai pasti effettivamente richiesti e consumati dall'utenza.

Tale stima è stata quantificata, moltiplicando il prezzo di n. 1 pasto completo posto a base di Gara, come indicato al successivo articolo 15 (€ 7,50, IVA esclusa), per il numero presunto di pasti annui eseguiti in media nelle precedenti annualità (250.000) e per il numero di anni di durata dell'appalto, come indicato nel successivo paragrafo 4.1.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera nella misura di circa il 61% dell'importo posto a base di Gara, sulla base del contratto di lavoro del comparto di riferimento (cfr. Allegato G).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0, secondo quanto meglio specificato all'articolo 40, Capitolato Speciale.

Attività	Nr. Pasti annuali stimati	Costo del Pasto a base d'asta (Iva esclusa)	Valore annuale dell'appalto (Iva esclusa)	Valore complessivo dell'appalto (Iva esclusa)
Servizio di ristorazione	250.000	€ 7,50	€ 1.875.000,00	€ 5.625.000,00*
Importo manodopera stimata (61% di a)		€ 4,575		€ 3.431.250,00
Importo soggetto a ribasso		€ 2,925		€ 2.193.750,00

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è CCNL a decorrere dal 31 dicembre 2024 il CCNL deve essere riportato nella decisione a contrarre.

Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. - Codice **CNEL: H05Y** Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando una rivalutazione ISTAT tra la media del prezzo posto a base di gara e quello di aggiudicazione nelle precedenti gare di ristorazione

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

1.1 DURATA

La durata dell'appalto è:

- Mensa "Cittadella": trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto se avviene in data successiva al 01/01/2026 ovvero a far data dal 01/01/2026 se la sottoscrizione avviene prima del 01/01/2026;

- Mensa "V.Emanuele": trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto se avviene in data successiva al 01/05/2026 ovvero trentadue mesi decorrente dal 01/05/2026 se la sottoscrizione avviene prima del 01/01/2026. In ogni caso qualora la sottoscrizione del contratto avvenisse tra il 01/01/2026 e il 30/04/2026, fermo restando l'inizio del servizio a far

data dal 01/05/2026, la durata sarà determinata in modo da far concludere contemporaneamente i servizi di ristorazione nelle due mense;

1.2 REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 78 del Capitolato Speciale d'Appalto.

1.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali saranno chiamati a dimostrare, entro 10 giorni, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. I costituenti raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d)

del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari € 1.000.000,00 IVA esclusa.

L'Operatore economico concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere il suddetto requisito, specificando ogni utile elemento ai fini della successiva verifica da parte della Stazione Appaltante.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione, a partire dalla data di pubblicazione del bando, di almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della presente procedura (servizi di ristorazione o distribuzione pasti), il cui importo sia pari o superiore a € 800.000,00 (IVA esclusa).

L'Operatore economico concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere il suddetto requisito, specificando ogni utile elemento ai fini della successiva verifica da parte della Stazione Appaltante e, in particolare: soggetto committente (pubblico o privato), data di stipula del contratto, data di termine dell'esecuzione con buon esito dello stesso (qualora il servizio oggetto del contratto sia terminato), oggetto esatto, importo IVA esclusa, data e numero della/e fattura/e relative al pagamento di detto importo.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività

giuridica.

b) Il requisito relativo al possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

b) Il requisito relativo al possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. di cui al punto 6.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1, lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, secondo il modello di cui all'Allegato B. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione della prestazione principale. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice dei contratti, le prestazioni o lavorazioni oggetto della procedura in questione, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente articolo 4.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato G del Capitolato Speciale d'Appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto:

- ai sensi dell'art. 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale - del D.Lgs. 36/23 - a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 33%): donne, giovani e/o personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;

- ai sensi dell'art. 102 - Impegni dell'operatore economico - del D.Lgs. 36/23 a:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore indica nell'offerta economica le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 112.500,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante pagamento a: Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania (E.R.S.U.), da effettuare attraverso il "servizio di pagamento spontaneo PAGOPA" reperibile al seguente link: <https://pagopa.gov.it/> selezionando in "dettaglio del pagamento" il "Garanzia Provvisoria gara - CIG B8B8F66037"

Per i soli operatori con sede all'estero è possibile versare la cauzione tramite bonifico bancario, indicando nella causale: "garanzia provvisoria gara CIG B8B8F66037", con pagamento a: ERSU di Catania; IBAN: IT79W0103016917000002123181CIN:W ABI:01030 CAB:16917 n. C/C:000002123181 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 17 - CATANIA.

N.B. Qualora si optasse per tale modalità si chiede all'operatore economico di produrre prova contabile dell'avvenuto versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto

garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp)

[finanziarie/http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle due mense "V. Emanuele" e "Cittadella" è previsto come obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario poiché l'operatore economico si deve rendere edotto dello stato dei luoghi ove si svolgeranno i servizi mensa nonché della consistenza e dello stato di attrezzature, impianti e macchinari ed orientare la scelta di eventuali sostituzioni od integrazioni in sede di offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo, se richiesto, è effettuato accedendo di persona nelle aree in cui si svolgerà il servizio. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 24.00 del giorno **16/11/2025**, in via telematica sulla mail: **direzione@ersucatania.it**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024-

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, ex art. 101 del Codice. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, secondo le modalità telematiche previste nel "Disciplinare Telematico". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta

deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel Timing di gara, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

I documenti sopraindicati dovranno essere firmati digitalmente e marcati temporalmente

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorse, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (da compilare utilizzandol'Allegato1);
- 2) eventuale procura (qualora a sottoscrivere gli atti di gara non sia un soggetto Legale Rappresentante ricavabile dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese);
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) dichiarazione in caso di subappalto di cui all'art. 8 del presente Disciplinare di Gara(se ricorre compilare l'Allegato 8);
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 del presente Disciplinare di Gara(se ricorre compilare l'Allegato 9);
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 del presente Disciplinare di Gara;
- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 8) patto di integrità (da compilare utilizzandol'Allegato 4);
- 9) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (di cui al seguente art. 15.1)

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante e di acconsentire al trattamento dei dati personali per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura e alla eventuale stipula del contratto di cui all'articolo 28 del presente Disciplinare di Gara;
- di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura - compresi gli eventuali chiarimenti pubblicati sulla Piattaforma elettronica di gara - e di averli ritenuti sufficienti a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la formulazione dell'offerta e per l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- i propri dati di elezione di domicilio ai fini della presente procedura;
- il nominativo e dati del referente amministrativo per la presente procedura e del referente per la sicurezza;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile al link e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare e sottoscrivere il patto di integrità dell'ERSU di Catania;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso

la Prefettura della provincia di riferimento;

- di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'articolo 6 (nello specifico, dagli articoli 6.1, 6.2 e 6.3) del presente Disciplinare di Gara;
- ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, d.lgs 165/01, e successive mm. e ii., di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi - nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto - ad ex dipendenti dell'ERSU di Catania, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (dirigenti; funzionari con funzioni dirigenziali; responsabili del procedimento con potere di affidamento diretto) nel triennio antecedente la cessazione del rapporto medesimo;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e succ. mod. ed int.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI

ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (redatta secondo il modello di cui all'Allegato C);
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve, a pena di esclusione, essere conforme alle specifiche tecniche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto; essa deve inoltre contenere tutte le informazioni utili ai fini della valutazione pena la possibilità per la Commissione giudicatrice di assegnare punteggio anche pari a zero relativamente agli aspetti migliorativi non chiaramente esplicitati o non idoneamente documentati. Si fa presente che la Commissione NON prenderà in considerazione eventuali rimandi, seppur inseriti all'interno dell'offerta tecnica, a pagine web, o altra documentazione tecnica esterna. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste.

L'offerta deve essere firmata e contenere, a pena di esclusione:

a) la relazione tecnica;

L'Offerta tecnica può altresì contenere:

b) solo in caso di avvalimento premiale: contratto di avvalimento;

c) [eventuale] dichiarazione segreti tecnici e commerciali firmata e contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

d) copia conforme all'originale delle certificazioni richieste all'interno criterio di valutazione n. 1 (art. 18.1 del presente Disciplinare di gara) (se presenti).

La relazione tecnica dei servizi offerti di cui al precedente punto a):

- deve essere divisa per paragrafi, uno per ciascun criterio di valutazione indicato nella tabella di cui all'art. 18.1 del presente Disciplinare di Gara;

- deve avere un massimo di 30 (trenta) facciate (esclusi Copertina e Indice) formato A4, redatte ciascuna in n. max 50 righe, carattere Times New Roman, dimensione 11;

- deve contenere un esempio, preferibilmente in formato tabellare, di menù stagionale completo e frazionato; L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste.

L'offerta economica dovrà contenere:

1. modello offerta economica, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 e firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) a pena di esclusione, ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo del singolo pasto completo (pari a € 7,50 IVA esclusa); Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
- b) specifica del costo della manodopera;
- c) dichiarazioni dell'operatore economico:
 - ai sensi dell'art. 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale - del D.Lgs. 36/23 - a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 33%): donne, giovani e/o personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
 - di impegnarsi ai sensi dell'art. 102. (Impegni dell'operatore economico) a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

2. progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Griglia di valutazione delle offerte

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)	PUNTI MAX
1	OFFERTA ALIMENTARE MIGLIORATIVA IN CONFORMITA' AL CAM ²¹ DI RIFERIMENTO	20
2	ARTICOLAZIONE DEI MENU'	6
3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO	4

4	COMPLETEZZA DEL PIANO FORMATIVO	2
5	SOLIDARIETÀ SOCIALE	1
6	INVESTIMENTI PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E MACCHINARI FINALIZZATO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, AL RISPARMIO ENERGETICO ED AL SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI	16
7	VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI LIVELLI IGIENICI	5
8	MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI CONSUMAZIONE DEI PASTI	8
9	EDUCAZIONE ALIMENTARE E COMUNICAZIONE	8
TOTALE		70

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve essere conforme, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla Parte II - A - Specifiche tecniche dell'Allegato II.5 del Dlgs. 36/2023, alle specifiche tecniche minime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto; essa deve inoltre contenere tutte le informazioni utili ai fini della valutazione pena la possibilità per la Commissione giudicatrice di assegnare punteggio anche pari a zero relativamente agli aspetti migliorativi non chiaramente esplicitati o non idoneamente documentati. Si fa presente che la Commissione NON prenderà in considerazione eventuali rimandi a pagine web, o altra documentazione tecnica esterna, inseriti all'interno dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	OFFERTA ALIMENTARE MIGLIORATIVA IN CONFORMITA' AL CAM DI RIFERIMENTO	20					
1.1	ALIMENTI GRUPPO 1*	8		Maggior quota percentuale degli alimenti con le caratteristiche previste dall'art. 25 del Capitolato			
			Proveniente da agricoltura biologica > 40% espresso sul peso totale	40% ÷ 50%			1
			"	51% ÷ 60%			2
			"	> 61%			4
			Proveniente per almeno il 20% da prodotti IGP DOP e STG	20% ÷ 30%			1
			"	31% ÷ 40%			2
			"	> 41%			4
1.2	ALIMENTI GRUPPO 2*	8		Maggior quota percentuale degli alimenti con le caratteristiche previste dall'art. 24 del Capitolato			
			Proveniente per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica	15% ÷ 25%			1
			"	26% ÷ 35%			2
			"	> 35%			4
			Proveniente da sistemi di produzione integrata IGP, DOP, STG >25% - espresso sul peso totale	20% ÷ 30%			1

			"	31% ÷ 40%			2
			"	> 41%			4
1.3	ALIMENTI GRUPPO 3*	4		Maggior quota percentuale degli alimenti con le caratteristiche previste dall'art. 24 del Capitolato			
			Pesce - Per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale	20% ÷ 50%			1
			"	51% ÷ 85%			2
			"	> 86%			4

ALIMENTI GRUPPO 1: Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine di oliva.

- ALIMENTI GRUPPO 2: carne bovina, vitellone, carne suina, pollo petto, pollo intero, coniglio, tacchino, prosciutto crudo, bresaola, salumi.

- ALIMENTI GRUPPO 3: pesce proveniente da allevamenti ittici biologici o pescato e congelato su navi. Per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, deve provenire da acquacoltura biologica (in accordo con il Regolamento (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti).

* Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativo al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato alla relazione tecnica dovrà produrre, l'elenco dei produttori delle derrate alimentari utilizzate, le relative schede tecniche e le eventuali certificazioni biologico/DOP/IGP previste dalla normativa vigente. L'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
2	ARTICOLAZIONE DEI MENU'	6	Piano per la composizione dei vari menù sulla base delle proposte quotidiane delle varie pietanze, in considerazione del bacino di utenza cui il servizio è rivolto, al Capitolato d'Oneri e delle particolari prescrizioni alimentari dovute a scelte religiose o etiche.	Saranno considerate migliori le proposte: CHE TENGANO CONTO • delle proprietà nutrizionali degli alimenti e dei L.A.R.N.25 per la fascia di età prevalente alla quale il servizio è rivolto; • della stagionalità e varietà dei prodotti; • della varietà delle pietanze, con particolare riferimento alla composizione e combinazione giornaliera dei primi, dei secondi e dei contorni, con specifiche indicazioni della periodicità dei moduli proposti. • del contenuto calorico di ogni pasto CHE PRIVILEGINO • l'utilizzo di prodotti locali e prodotti a km zero; • un'ampia articolazione dei menu e la predisposizione di menù speciali in occasione delle festività nazionali • la dieta mediterranea. CHE PREVEDANO • la disponibilità di pietanze adatte a soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari più comuni (quali ad esempio la celiachia, ecc ...); • la disponibilità di pietanze che tengano conto delle prescrizioni alimentari dovute a credi religiosi e a scelte etiche;	6		
3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO	4					

3.1		2	Organigramma e funzionigramma aziendale dedicato al servizio in appalto, diviso tra personale direttivo (Direttore, responsabile della qualità, nutrizionista/ dietologo, etc.) e personale operativo (cuochi, aiuto cuochi, addetti, etc.) con indicazione del numero degli addetti, delle rispettive qualifiche funzionali	Saranno considerate migliori le proposte il cui piano organizzativo nel suo complesso tenga conto: - dell'organizzazione del personale di cucina; - del personale di sala; - del personale ausiliario nonché del personale di coordinamento, di controllo di qualità delle prestazioni e delle procedure e di quello specialistico (nutrizionista/ dietologo, etc.); - della qualità e professionalità delle risorse umane impegnate ²⁶ nell'esecuzione dell'appalto indicando anche l'esperienza specifica pregressa e gli anni di anzianità di ogni addetto/professionista nell'ambito oggetto della gara.	2		
3.2		2	Organizzazione del servizio	Sarà considerata migliore l'organizzazione del servizio in relazione alla capacità di saper gestire tutti gli aspetti sia normali che critici (es a titolo non esaustivo es. velocità del servizio, pulizia, presentazione delle pietanze, sostituzione imprevista di tutto o parte del menù, numero di utenti superiore alle previsioni...) tenuto conto: • della descrizione delle mansioni e dei turni di ciascuno addetto; • del piano di lavoro e dello schema operativo/gestionale, nonché di ogni altra attività complementare al corretto e integrale svolgimento del servizio	2		

* Si rammenta che l'art. 39 del Capitolato prevede espressamente che: "L'Impresa dovrà garantire almeno un menu mensile che preveda l'utilizzo di pesce azzurro completo di campagna informativa sulla pesca sostenibile e dovrà garantire almeno un menu mensile che preveda l'utilizzo di carne biologica completo di campagna informativa sulla ricaduta positiva sugli aspetti di salubrità e impatto ambientale".

** Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativo al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato alla relazione tecnica dovrà produrre, i CV degli addetti, dei professionisti, etc, impegnati nell'esecuzione dell'appalto. L'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
4	COMPLETEZZA DEL PIANO FORMATIVO	2	Organizzazione dei piani formativi e piano della formazione del personale addetto al servizio	Sarà considerato migliore il piano formativo nel suo complesso con indicazione della periodicità, dei temi trattati e della valutazione di efficienza formativa e che garantisca anche l'attività di formazione nell'ambito del sistema di gestione ambientale di cui al CAM 5.5.3	2		
5	SOLIDARIETA' SOCIALE	1	Destinazione del cibo non somministrato (CAM punto 5.4.3)*	Sarà valutata positivamente l'impresa che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" e succ. mod. ed int. (CAM punto 5.4.3)			1
6	INVESTIMENTI PER POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E MACCHINARI FINALIZZATO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, AL RISPARMIO ENERGETICO ED AL SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI	16					

6.1			Piano di gestione di acqua ed energia	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che prevedano l'efficientamento di impianti esistenti, con particolare attenzione alle normative vigenti in materia di contenimento energetico e sicurezza	2		
6.2			Investimenti per la sostituzione e/o il potenziamento dei macchinari presenti nella struttura	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che prevedano investimenti per sostituzione o potenziamento dei macchinari/attrezzature (si veda l'All. C e D) presenti nelle strutture necessari al miglioramento qualitativo e all'efficientamento complessivo del servizio erogato anche in riferimento al risparmio energetico e alla riduzione della rumorosità**.	4		
6.3			Adeguamento degli impianti esistenti per il servizio di distribuzione pasti	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che prevedano l'efficientamento di impianti tecnologici esistenti, con particolare attenzione all'adeguamento ed al rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento energetico e sicurezza.	4		
6.4			Investimenti per l'allestimento della linea di distribuzione pasti e per la conservazione e manipolazione degli alimenti	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che prevedano, rispetto all'attuale sistema di somministrazione dei pasti, metodi aggiuntivi e/o innovativi (es. cotture a vista, "spadellamenti", ecc) con relativi investimenti per attrezzature, volti anche a ridurre i tempi di attesa degli studenti ***.	6		

* Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativo al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato l'impegno con l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sottoscritta dall'impresa partecipante e dal rappresentante legale dell'organizzazione indicando espressamente indirizzo, legale rappresentante, part. Iva, numero tel, fax, e-mail, etc. dell'organizzazione. L'assenza nella Busta B dell' allegazione richiesta comporterà l'attribuzione di punti 0.

** Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato le schede tecniche dei macchinari/attrezzature proposti. L'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione.

*** Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato relazione descrittiva dei metodi aggiuntivi e innovativi rispetto all'attuale sistema di somministrazione dei pasti con relativi investimenti per attrezzature. L'assenza nella Busta B dell'allegazioni richiesta comporterà l'attribuzione di punti 0.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
7	VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI IGIENICI	5					
7.1			Piano degli interventi per il mantenimento dei livelli igienici in tutti i settori di produzione/distribuzione, immagazzinamento e consumazione dei pasti.	Sarà attribuito maggior punteggio agli operatori economici che, proporranno piani operativi finalizzati al mantenimento igienico sanitario delle attrezzature del servizio cucina e di tutte quelle utilizzate in tutti i settori di produzione/distribuzione, immagazzinamento e consumazione dei pasti ed i relativi spazi di collocazione, che utilizzino prodotti Ecolabel e che vengano eseguiti con attrezzature/macchinari con il minor consumo energetico e conformi al principio di sostenibilità ambientale.	2		
7.2			Piano degli interventi per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli ambienti interni, pertinenze e aree limitrofe alla struttura di mensa.	Sarà attribuito maggior punteggio agli operatori economici che proporranno piani operativi periodici che non compromettano e/o pregiudichino l'esecuzione del servizio e che utilizzino prodotti Ecolabel e attrezzature/macchinari con il minor consumo energetico e conformi al principio di sostenibilità ambientale*.	3		
8	MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DI CONSUMAZIONE DEI PASTI	10					

8.1			Investimenti per il miglioramento e l'implementazione della zona di consumazione dei pasti	Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che propongano il miglioramento degli ambienti relativamente a: • aspetti estetico-funzionali degli ambienti di fruizione dei pasti tenendo conto dell'utenza di riferimento; • miglioramento acustico; • miglioramento ed efficientamento del sistema illuminante; • miglioramento della climatizzazione ambientale; • alle problematiche relative alla riduzione del tempo di attesa; • al confort ambientale tenendo conto dell'utenza di riferimento;	2		
8.2			Investimenti per il miglioramento della zona di consumazione dei pasti per utenti diversamente abili.	Saranno considerate migliori soluzioni quelle volte a migliorare ed a agevolare le condizioni di fruizione del servizio da parte degli utenti diversamente abili, con particolare riferimento a soluzioni non discriminatorie e ad alto livello d'integrazione e alla creazione di linee preferenziali.	4		
8.3			Investimento per il miglioramento/sostituzione degli arredi	Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che propongano il miglioramento/sostituzione degli arredi relativamente a: • ergonomia, estetica; • conformità in riferimento al CAM di riferimento ed alla sostenibilità ambientale; • funzionalità (es. tavoli con supporti per contenere borse libri e altro materiale di studio); • tavoli e sedute che facilitino l'uso ad utenti diversamente abili (es. sedute rotanti, sedute rimovibili)**	4		

* Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativo al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato le schede tecniche dei macchinari/attrezzature e prodotti proposti.

L'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione.

** Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativo al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato le schede tecniche degli arredi proposti..L'assenza nella Busta B dell'allegazioni richiesta comporterà l'attribuzione di punti 0.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
9	EDUCAZIONE ALIMENTARE E COMUNICAZIONE	8					
9.1			Informazione agli utenti relativamente ai principi di una corretta alimentazione, nonché alla provenienza territoriale degli stessi e alla stagionalità.	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte caratterizzate dall'adozione di sistemi di maggior impatto comunicativo, anche in considerazione del target degli utenti destinatari del servizio. Verrà valutata come proposta migliore quella volta a fornire un piano di comunicazione, finalizzato all'educazione alimentare alla provenienza territoriale degli alimenti ad alla loro stagionalità, che indichino chiaramente: • le modalità tecnologiche che si intendono utilizzare(es. video LCD, software dedicati, postazioni interattive,...); • i temi e i contenuti della comunicazione; • le abilità professionali degli esperti di alimentazione coinvolti;	3		

9.2	Informazione agli utenti relativamente ai menù giornalieri e /o settimanali nonché della presenza di allergeni	Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte caratterizzate dall'adozione di sistemi di maggior impatto comunicativo, anche in considerazione del target degli utenti destinatari del servizio. Verrà valutata come proposta migliore quella volta a fornire un piano di comunicazione, finalizzato all'informazione dell'utenza in relazione al menù giornaliero e/o settimanale nonché della presenza di allergeni e piatti alternativi per celiaci specificando: • le modalità tecnologiche che si intendono utilizzare(es. video LCD, software dedicati, postazioni interattive,...); • i temi e i contenuti della comunicazione.	5
-----	--	---	---

Precisazioni riguardanti le proposte migliorative

Si precisa, che nel caso in cui alcune proposte siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative (rispetto alla documentazione di gara) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = punteggio dell'offerta (a)

Σ = Sommatoria

n = numero totale degli elementi qualitativi di valutazione

W_i = punteggio massimo previsto per l'elemento qualitativo di valutazione (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno

I coefficienti della prestazione (V), variabili tra zero e uno, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Pertanto, la Commissione attribuirà per ogni elemento qualitativo di valutazione dell'offerta, un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio della tabella che segue:

Giudizio	Coefficiente V(a)_i
eccellente	1,0
ottimo	0,9
buono	0,8
discreto	0,7
più che sufficiente	0,6
sufficiente	0,5
quasi sufficiente	0,4
scarso	0,3
insufficiente	0,2
gravemente insufficiente	0,1
inesistente	0

Quindi, il punteggio per ciascun elemento qualitativo di valutazione dell'offerta sarà ottenuto moltiplicando il suddetto coefficiente per il corrispondente punteggio massimo previsto.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi qualitativi.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente modalità: saranno attribuiti punti 30,00 all'offerta con il ribasso più alto.

Alle altre offerte verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare come da formula di seguito riportata:

$$\text{Punteggio} = 30,00 \cdot R_o / R_m$$

dove:

- R_o è il ribasso percentuale dell'offerta in esame;
- R_m è il ribasso maggiore (più elevato)

AA

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'operatore economico concorrente che avrà conseguito, complessivamente, il più alto punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punteggi relativi alla qualità ed al prezzo offerto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nella data che sarà comunicata. Trattandosi di procedura di gara interamente telematica, la piattaforma elettronica certificata garantisce l'assoluta intangibilità del contenuto delle offerte e posto che ogni operazione compiuta risulterà essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni (cfr. ex multis, sentenza del TAR Campania, Sez. II, 02.03.2020 n. 957).

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Data e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte verrà comunicata. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla richiesta stessa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella

documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Nel caso in cui la prima migliore offerta, in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Tali elementi possono riguardare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non saranno ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Si procederà ad escludere l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 (Subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per

l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giornidall'inizio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Nei casi di cui all'articolo 117, comma 14, del Codice, è possibile l'esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonificobancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Enteappaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sitodell'Enteappaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania. Si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di committente della Stazione Appaltante.